



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 13/11/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2015, n. 1898

Cont. 866/15/RO. TAR Puglia-Sede di Bari. Ricorso n. 918/2015 - Il Sez. - Farmacia "Dr. A.A." c/ Regione Puglia + altri. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Vincenzo Latorre, legale esterno, e avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, legali interni.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso notificato il 7.7.2015, la Farmacia Dott.ssa A. A. più 22, hanno agito dinanzi al TAR Puglia Bari, nei confronti della Regione Puglia più altri per l'accertamento e la declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva:

"a) della carenza del diritto della ASL Bari a procedere, a titolo di indebito oggettivo, al recupero delle somme corrispondenti allo sconto farmaceutico sui medicinali generici, da parte delle Farmacie in favore del S.S.N., per gli anni 2005-2011, a seguito del ricalcolo del suddetto sconto, così come preannunciato con la nota ASL Bari del 9.12.14 prot. n. 223185, in applicazione della disciplina dalla stessa ritenuta assumibile retroattivamente, sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali generici e non sul prezzo di riferimento,

b) che la ASL non ha diritto a pretendere l'applicazione dello sconto sui farmaci "equivalenti" con prezzo (al pubblico) superiore a quello di riferimento, sino all'adozione di specifico provvedimento della Giunta che modifichi la vigente regolamentazione così come determinata dalla DGR 2106/2001 la quale non prevede, conformemente agli indirizzi ministeriali, l'applicazione di sconti a carico dei farmacisti su tutti i farmaci generici, e tanto in ragione dell'ulteriore motivo costituito dal fatto che il comma 32 dell'art. 48 del D.L. 269/2003 lascia alle Regioni (per non aver determinato nulla in tal senso) la competenza a quest'ultime in ordine allo sconto (o meno) da applicarsi sui farmaci con prezzo maggiore di quello di rimborso, sconto che, ove non assumesse quest'ultimo a riferimento, sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto non determinato sul "dovuto" (art. 1, comma 40 della L. 662/96) che costituisce la base rispetto a cui applicare gli sconti;

c) in via gradata, della carenza del diritto della ASL Bari a pretendere che lo sconto sui farmaci "equivalenti" con prezzo al pubblico superiore a quello di riferimento, ove dovuto in forza della vigente regolamentazione regionale, sia applicato sul prezzo di vendita piuttosto che sul prezzo di riferimento costituente quanto dovuto quale rimborso dal SSR al farmacista".

con il medesimo ricorso i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni:

"a) accertare e dichiarare che la ASL Bari non ha nessun diritto di procedere al recupero, a titolo di indebito oggettivo, delle somme corrispondenti allo sconto farmaceutico sui medicinali equivalenti, da parte delle Farmacie in favore del S.S.N., per gli anni 2005-2011, a seguito del dichiarato ricalcolo del

suddetto sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali generici, così come preannunciato con la nota ASL Bari del 9.12.14 prot. n. 223185;

b) accertare e dichiarare che la ASL Bari ha diritto a pretendere l'applicazione dello sconto sui farmaci "equivalenti" con prezzo superiore a quello di riferimento, solo a seguito di specifico provvedimento della Giunta che modifichi la vigente regolamentazione così come determinata dalla DGR 2106/2001 la quale non prevede, conformemente agli indirizzi ministeriali, l'applicazione di sconti a carico dei farmacisti su tutti i farmaci generici, e tanto in ragione dell'ulteriore motivo costituito dal fatto che il comma 32 dell'art. 48 del D.L. 269/2003 lascia alle Regioni (per non aver determinato nulla in tal senso) la competenza a quest'ultime in ordine allo sconto (o meno) da applicarsi sui farmaci con prezzo maggiore di quello di rimborso, sconto che, ove non assumesse quest'ultimo a riferimento, sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto non determinato sul "dovuto" (art. 1, comma 40 della L. 662/96) che costituisce la base rispetto a cui applicare gli sconti;

c) in via gradata, accertare e dichiarare che la ASL Bari non ha diritto a pretendere che lo sconto sui farmaci "equivalenti" con prezzo al pubblico superiore a quello di riferimento, ove dovuto, sia applicato sul prezzo di vendita piuttosto che sul prezzo di riferimento costituente quanto dovuto dal SSR.

d) ove ritenuto necessario ai fini della decisione del presente giudizio, dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, del D.L. 78/2010 e s.m.i. per violazione dell'art. 117 Cost. nella parte in cui dispone le modalità di sconto sui rimborso relativi anche ai medicinali generici di cui all'art. 7 del d.l. n. n. 347/01, prevedendo che lo stesso vada applicato sul prezzo di vendita e non sul prezzo di rimborso e, conseguentemente, sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per il relativo giudizio;

d) Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio";

con atto notificato il 28.7.2015 è intervenuto nel medesimo giudizio R.G. n. 918/2015 dinanzi al Tar Puglia - Sede di Bari - Sez. II, il Dott. A. V., quale titolare della omonima Farmacia, concludendo per l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate dai ricorrenti principali;

il Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione ha comunicato, con nota prot. AOO_152/11975 del 17.09.2015, di ravvisare la necessità della costituzione nel giudizio dinanzi al TAR Bari, dinanzi al quale pendono altri ricorsi aventi analogo oggetto;

rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente p.t. della G.R., con proprio provvedimento urgente del 29 settembre 2015, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato congiunto di rappresentanza e difesa all'avv. Vincenzo Latorre, nato a Bari il 9.02.1966, con studio in Bari alla Francesco Crispi n. 6, codice fiscale: LTRVCN66B09A662I; P.I: 04666580727, unitamente agli avvocati Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura regionale;

si dà atto che il mandato all'avv. Vincenzo Latorre è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011, così come integrata e modificata con DGR n.1985 del 16.10.2012, per un importo predefinito pari ad € 13.500,00, oltre IVA e CAP, e che il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito quale indeterminabile di straordinaria importanza, in considerazione della complessità e specificità delle questioni poste, della consistenza degli interessi pubblici perseguiti, dell'urgenza e del numero delle parti; il tutto concordato con il professionista officiato, giusta convenzione sottoscritta in data 29 settembre 2015 dall'avv. Vincenzo Latorre e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale avv. Sabina Ornella di Lecce.

L'incarico difensivo conferito ai legali interni Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato è invece disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di costituirsi nel giudizio innanzi descritto.

Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza Servizio di spesa: Servizio

Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M.I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 17.128,80, comprensiva di IVA e CAP, sarà finanziata con le disponibilità del cap.1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 5.709,60, comprensiva di IVA e CAP.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n.11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali, spettanti agli avvocati regionali Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato, a norma del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010e s.m.i., l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito di provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di ratificare l'operato del Presidente p.t. della G.R. e, pertanto, di procedere alla costituzione nel giudizio in oggetto a mezzo dell'Avv. Vincenzo Latorre e degli Avv.ti Sabina Ornella di Lecce e Mariangela Rosato dell'Avvocatura Regionale;

di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" in favore dell'Avv. Vincenzo Latorre.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano